



COMUNE DI GRUARÒ (VE)

Deliberazione Nr. **26**
in data 30-09-2017

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese **settembre** nella Residenza Municipale, per **determinazione del Sindaco** con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	Presenti/Assenti
1)	ARCH. GASPAROTTO GIACOMO	P
2)	DANELUZZI LUCA	P
3)	DELLE VEDOVE MICHELE	P
4)	MORETTO MARCO	P
5)	SAVIAN OSCAR	P
6)	STEFANUTO LAURA	P
7)	FAGOTTO STEFANIA	A
8)	DANELON MIRKO	P
9)	INFANTI LUCA	P
10)	STEFANUTO SALACO	P
11)	COLUSSI MARCELLO	P

Assessori esterni:

Assiste all'adunanza il Sig. DOTT. FONTANEL CORRADO.

Il Sig. **ARCH. GASPAROTTO GIACOMO** nella sua qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 492 Registro di Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto **certifico**, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **03-10-2017** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 03-10-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Alessandra Colautti

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ARCH. GASPAROTTO GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

Per copia conforme all'originale

Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Colautti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3 D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione

- è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FONTANEL CORRADO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato anche con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e sue modificazioni le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. come di seguito riportate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ed inoltre, al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o soggette alle misure di cui all'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) si trovano in una delle seguenti situazioni previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis della legge n. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Gruaro purchè l'affidamento dei servizi in corso e nuovi alla medesima società sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo", risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

EVIDENZIATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/ 2016, che risultano essere a totale partecipazione pubblica e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO altresì che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e disposizioni normative;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

SPECIFICATO che relativamente a:

- ASVO SPA si ritiene di confermare la partecipazione in quanto società a capitale interamente pubblico che gestisce in house providing il servizio pubblico di igiene ambientale, ovvero la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di provenienza domestica, lo spazzamento e la gestione dei centri di raccolta differenziata, nonché prevede la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali al servizio. Si tratta quindi di finalità istituzionali (art. 19, comma 1, lettera f) della Legge n. 135/2012) che vengono assicurate mediante la partecipazione societaria in ASVO SPA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP, strettamente necessaria per garantire un servizio di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del d.Lgs 175/2016 e sue modificazioni. La società costituita nel 1996 è partecipata esclusivamente da Enti locali, opera nell'ambito del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ed è controllata da Veritas Spa, società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP;
- VERITAS SPA si conferma il suo mantenimento in quanto trattasi di società a capitale interamente pubblico che gestisce in house providing il servizio di igiene ambientale limitatamente alla fase del trattamento e smaltimento della frazione secca dei rifiuti urbani oltre che la valorizzazione e il recupero dei rifiuti oggetto della raccolta differenziata. La società gestisce una fase del ciclo integrato dei rifiuti urbani che viene completato da ASVO SPA e, pertanto, non sussiste la fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettera c) del d.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.. Il capitale sociale è detenuto esclusivamente dagli enti locali soci che esercitano il controllo analogo congiunto su Veritas Spa. La stessa essendo società quotata estende tale qualifica anche alla controllata ASVO SPA in forza dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP, avendo emesso Veritas Spa strumenti finanziari in data 31.12.2015, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La società Veritas spa non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del d.Lgs 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 1 del TUSP e in particolare, svolge servizi di interesse generali così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera h) del citato decreto.
- LTA SPA si ritiene di confermare la partecipazione in quanto strategica e strumentale ai fini di assicurare la gestione del servizio idrico integrato nel territorio nell'ambito interregionale "Lemene" costituito da 27 comuni ricompresi tra le Regioni Veneto (Veneto Orientale) e Friuli Venezia Giulia (Bassa Pordenonese). È evidente che il mantenimento della partecipazione pubblica in LTA Spa è giustificata perchè indispensabile per il perseguimento di un fine istituzionale dell'ente locale costituito dalla produzione – gestione del servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) del TUSP) di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad uso civile, di fognatura e depurazione delle acque

reflue che il referendum del 12-13-2011 ha sancito di competenza pubblica totale e prevalente. La società opera in house come unico gestore dell'ambito, è soggetta al controllo analogo e risulta aver emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, senza peraltro aver adempiuto alla comunicazione prevista dall'art. 26, comma 5 del TUSP. Il mantenimento della partecipazione in LTA è altresì confermato, per quanto occorra, dall'art. 26, comma 3, del D.lgs 175/2016 secondo il quale "le pubbliche amministrazioni possono mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."

- CAIBT PATRIMONIO SPA si conferma la sua razionalizzazione mediante la fusione per incorporazione in LTA SPA. La società CAIBT PATRIMONIO SPA detentrica della proprietà delle reti ed impianti funzionali al servizio idrico integrato non ha i requisiti per il suo mantenimento trovandosi, in particolare, nella fattispecie prevista all'art. 20, comma 1, lettere b) e d). Peraltro, in attuazione del principio di aggregazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera g) del TUSP e della riduzione/ contenimento dei costi di funzionamento (organi amministrativi e di controllo/revisione) e dei costi di produzione dei beni e dei servizi, in data 01.01.2017 si è perfezionata la razionalizzazione mediante fusione di CAIBT PATRIMONIO SPA in LTA SPA.
- ATVO SPA si ritiene necessario il suo mantenimento trattandosi di una partecipazione funzionale ed indispensabile al proseguimento delle finalità istituzionali rappresentata dal servizio di interesse generale di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del TUSP. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 267/2000 gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. In tale contesto si inserisce il servizio di trasporto pubblico comunale che risulta essere funzione fondamentale per il comune ai sensi dell'art. 14, comma 27, lettera b) della Legge n. 122/2010 così come modificato dall'art. 19, comma 1, della Legge n. 135/2012. La società, partecipata anche dalla città Metropolitana di Venezia nella misura del 44,00%, è a maggioranza pubblica, opera sulla base di un contratto di servizio nell'ambito del Bacino di traffico Veneto Orientale e non ricade in alcuna delle fattispecie dell'art. 20, comma 2, del d.lgs 175/2016;
- NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE la società costituita nel 2002 ha per oggetto la gestione dell'immobile di proprietà denominato "Mostra Nazionale dei Vini", è partecipata nella misura del 0,25%, ricade in più fattispecie previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP e da tempo è stata avviata la sua razionalizzazione con conseguente dismissione e messa in liquidazione con atto del 6.12.2012-Rep. n.25496 del Notaio Cortellazzo Roberto di San Michele al Tagliamento. La procedura è ad oggi ancora in corso e la conclusione è prevista entro il 30.09.2018;
- MOSTRA NAZIONALE DEI VINI SCA la società cooperativa agricola costituita nel 1976 è partecipata per lo 0,88% e ha come oggetto la promozione del vino e dei prodotti agroalimentari del territorio nonché gli aspetti culturali, storici e ambientali dello stesso. La società pur perseguendo finalità istituzionali dell'Ente secondo quanto stabilito dallo statuto che all'art. 3 attribuisce al comune compiti di promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, nonché del successivo art. 6, che assegna all'Ente locale funzioni di tutela e sviluppo delle attività produttive, ruolo confermato anche dall'art. 13 del D.lgs 267/2000 secondo il quale "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale precipuamente.....nello sviluppo economico....", allo stato attuale presentano la carenza di alcuni requisiti stabiliti dal quadro normativo vigente per poter proseguire la sua attività. In particolare l'assenza di personale dipendente e le ridotte dimensioni del fatturato impongono la razionalizzazione della società sussistendo le fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lettere b) e d) del D.lgs 175/2016.

Pertanto, in applicazione dell'art. 20, comma 1 e 24, del D.lgs 175/2016 si da atto che la Mostra Nazionale Vini Sca non ha i risultati per il mantenimento della partecipazione e se ne dispone la razionalizzazione mediante la alienazione della quota detenuta dal comune di Gruaro. La procedura di alienazione dovrà concludersi entro un anno dalla presente revisione straordinaria e con le modalità dell'art. 10 del D.lgs 175/2016;

Viste le linee di indirizzo giusta deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Preso atto che in conformità alle linee guida ora citate e alla relazione allegata saranno altresì predisposte le schede tecniche per ogni società partecipata in modo diretto;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale previsto dalla norma, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la stessa verrà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.civ.;

Richiamato il piano operativo adottato ai sensi della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 giusta delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 01/08/2015 e tenuto conto che in base allo stesso e con successivi atti si sono effettuate le seguenti operazioni:

- Indirizzo di dismissione della Soc. Coop Mostra dei Vini di Pramaggiore;
- Fusione della società CAIBT PATRIMONIO SPA in Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (effetto 01/01/2017);
- Liquidazione della Società Nuova Pramaggiore S.r.l. (in fase di conclusione).

Preso atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento del precedente documento ai sensi dell'art. 24, comma 2 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, C. 1, lett. B) n. 3) del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. – D.Lgs 18.08.2000 n° 267, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento e del piano di revisione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 100/2017;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1 - di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente dal Comune alla data del 23/09/2016, accertandole come da allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento;

2 - di individuare come da allegato A le partecipazioni societarie dirette da mantenere o razionalizzare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati;

3 – di alienare la quota di partecipazione del Comune di Gruaro della Mostra dei Vini SCA in attuazione al piano di revisione di cui all'oggetto e in applicazione delle disposizioni previste dalla

normativa vigente demandando, e per quanto occorra, delegando ogni altro adempimento alla Giunta Comunale;

4 – Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto deliberato;

5 - Di trasmettere la presente deliberazione a tutte la società partecipate dal Comune;

6 – Di comunicare l'esito della presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. N. 90/2014, e s.m.i., con le modalità del ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo;

7 - Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità di cui all'art. 24, c. 1 e 3, del T.U.S.P. E dall'art. 21, del decreto correttivo;

Successivamente con separata e unanime votazione favorevole espressa ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4 comma del d.lgs 267/2000.

PARERI PERVENUTI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

PARERE: in ordine alla Regolarità Tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
Ceolin Nadin

PARERE: in ordine alla Regolarità Contabile

Data:

Il Responsabile del servizio
Ceolin Nadin